

COMUNE DIGLORENZA

STATUTO

Delibera n. 2 del 30.1.2006

TITOLO PRIMO

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1

Autonomia della comunità locale

1. Il comune quale comunità locale è autonomo.

2. Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il comune, nel cui territorio coesistono gruppi linguistici ed etnico-culturali diversi, opera anche al fine di salvaguardare e promuovere la lingua, cultura e l'identità di tutte le proprie componenti, riconoscendo alle stesse pari dignità, nonché lo sviluppo armonico dei loro rapporti, al fine di garantire una reciproca conoscenza e una proficua convivenza fra i gruppi.

3. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa secondo i principi fissati dalla Costituzione.

4. Il comune gode di autonomia finanziaria secondo quanto stabilito dalle leggi dello stato e dalle particolari disposizioni contenute nelle leggi della provincia Autonoma di Bolzano.

5. Il comune ha un proprio patrimonio.

6. In seguito le denominazioni maschili di persone si riferiscono sempre ad entrambi i sessi.

Ciò vale senza distinzione anche per i regolamenti e per tutte le deliberazioni già approvate o da approvare.²

Art. 2

Funzioni

1. Al comune spettano tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione.

2. Il comune, in aggiunta alle funzioni proprie, esercita le funzioni trasferite, delegate o subdelegate dallo stato, dalla regione e dalla provincia Autonoma al comune.²

3. Il comune esercita le funzioni di cui al comma 2 nell'ambito delle specifiche leggi provinciali, le quali individuano altresí le funzioni da esercitare in forma associativa con altri soggetti.

CAPITOLO 2

La potestà regolamentare

Art. 3

Regolamenti

1. Il comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento nonché regolamenti indipendenti:

- a) nelle materie assegnate per legge alla sua competenza,
- b) in ordine alla propria organizzazione,
- c) sulle materie non regolate dalla legge.

2. *Nelle materie che la legge riserva al regolamento la relativa potestà viene esercitata nel rispetto dei principi stabiliti nelle leggi e nel presente Statuto.*

3. *Il regolamento viene approvato dal Consiglio comunale. La relativa deliberazione deve essere pubblicata sull'albo pretorio per il periodo prescritto ed entra in vigore alla data in cui la deliberazione di approvazione diviene esecutiva.*²

Art. 4

Pubblicità dei regolamenti

1. Il segretario comunale cura la raccolta dei regolamenti in vigore. Durante le ore d'ufficio essa rimane a disposizione dei cittadini per la consultazione.

2. Regolamenti riguardanti la prestazione di servizi devono essere, su semplice richiesta e previo pagamento dei soli costi di produzione, distribuiti a tutte le famiglie rispettivamente a tutti gli utenti.

3. Nel caso di materie molto importanti per l'interesse generale vengono anche redatti opuscoli, da distribuire gratuitamente, ovvero il Regolamento viene pubblicato per estratto nelle piazze pubbliche.

4. *La raccolta dei regolamenti è pubblicata, di regola, sulla pagina Internet del comune.*

I regolamenti nuovi nonché le modifiche dei regolamenti sono pubblicati, eventualmente anche per estratto, sul bollettino comunale.²

CAPITOLO 3

Pari opportunità tra uomini e donne

Art. 5

Pari opportunità

1. *Il comune si impegna a garantire la pari opportunità tra uomini e donne per offrire ad entrambi i sessi le stesse possibilità di sviluppo e di crescita.*

2. *A tal fine sono adottati le seguenti misure:*

- a) *Se entrambi i sessi sono rappresentati in Consiglio comunale, entrambi hanno diritto di essere rappresentati in giunta comunale con almeno un membro.*
- b) *Negli altri organi collegiali del comune nonché negli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dal comune entrambi i generi devono essere rappresentati.*
- c) *Vengono incentivate le strutture e le iniziative le quali facilitano la compatibilità tra famiglia e lavoro.²*

CAPITOLO 4

Tutela e partecipazione delle minoranze politiche

Art. 6

Tutela delle minoranze politiche

1. *Sono considerata minoranza politica le frazioni consiliari non rappresentate in giunta comunale.*

2. *La minoranza politica, come definita al comma precedente, è rappresentata nelle commissioni comunali e nei comitati nella misura della loro rappresentanza in Consiglio comunale.*²

CAPITOLO 5

Norme per la tutela dei gruppi linguistici

Art. 7

Tutela delle minoranze politiche

*1. Sono finalità primarie dell'amministrazione comunale la tutela delle minoranze linguistiche e dei gruppi linguistici secondo i principi fissati dall'articolo 6 della Costituzione, dallo Statuto speciale per la regione Autonoma Trentino Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.*²

TITOLO SECONDO

GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 8

Organi

Organi del comune sono il Consiglio comunale, la giunta comunale ed il Sindaco.

Art. 9

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Le attribuzioni assegnate al Consiglio comunale non possono, nemmeno per singoli affari, essere delegate ad altri organi.

3. Il Consiglio comunale fissa i principi generali relativi alla gestione dell'amministrazione comunale. Esso controlla l'intera gestione amministrativa del comune.

4. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della sua funzione di controllo, vigila affinché vengano realizzati gli obiettivi attinenti all'imparzialità, alla trasparenza, al contatto diretto con i cittadini, all'efficienza, all'economicità ed alla correttezza dell'amministrazione ed adotta i provvedimenti necessari in tale riguardo.

5. Il Sindaco, all'inizio di ogni sua seduta e cioè subito dopo la approvazione del verbale, relaziona al Consiglio comunale in ordine alla attività amministrativa eseguita a partire dall'ultima seduta consiliare. Di caso in caso

*riferiscono anche gli assessori comunali sulla loro attività svolta; inoltre, secondo i casi, viene resa relazione sui risultati delle varie forme di collaborazione comunale.*²

6. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni relazionano annualmente al Consiglio comunale sui risultati della gestione, formulando proposte per provvedimenti di competenza del Consiglio.

7. Per problemi di particolare complessità o di speciale rilevanza politica il Consiglio comunale, su richiesta di un quarto dei consiglieri in carica, può sentire esperti, rappresentanze professionali, il revisore del conto, esponenti di unioni economiche, associazioni, organizzazioni e associazioni sociali, e i dirigenti del comune. La citata audizione può essere disposta anche dalla giunta comunale. Il relativo procedimento è regolato dal regolamento interno del Consiglio comunale.

8. Il Consiglio comunale viene convocato in seduta dal Sindaco il quale predispone anche l'ordine del giorno. La giunta comunale può chiedere con deliberazione che singoli argomenti vengano messi sull'ordine del giorno; anche i consiglieri comunali possono chiedere che determinati argomenti vengano posti all'ordine del giorno, presentando le relative mozioni.

9. Il Sindaco convoca il Consiglio comunale entro 15 giorni, quando questo viene richiesto da un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

10. L'ordine del giorno deve essere pubblicato all'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, da determinarsi dal Consiglio comunale; gli effetti giuridici della pubblicazione spettano però esclusivamente a quella eseguita all'albo pretorio.

11. L'ordine del giorno contenente l'elenco degli argomenti da trattare deve essere notificato ai Consiglieri comunali almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. La notificazione dovrà avvenire presso la residenza oppure presso il domicilio d'obbligo eletto. Viene però concesso ai Consiglieri di indicare un indirizzo all'infuori del comune; in questo caso la notifica della convocazione avviene tramite il servizio postale. Nei casi d'urgenza l'invito può essere notificato con validità 24 ore prima dell'inizio della seduta.

12. Durante gli otto giorni precedenti la seduta, oppure - nei casi d'urgenza - nelle 24 ore precedenti la seduta medesima, ogni Consigliere comunale ha diritto di consultare nel municipio e durante le ore d'ufficio gli atti e documenti degli argomenti messi sull'ordine di giorno.

13. Il Consiglio comunale può deliberare allorquando interviene la maggioranza dei Consiglieri assegnati al comune. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano 7 Consiglieri.

14. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e le votazioni si effettuano in forma palese per alzata di mano, fatta salva la diversa regolamentazione eventualmente prevista nel regolamento interno del Consiglio.

15. Per singoli argomenti e quando si tratti di discutere su qualità od attitudini di persone il Consiglio comunale può, con decisione maggioritaria, disporre la seduta segreta. Le sedute sono comunque pubbliche quando si tratta dell'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e dei regolamenti, nonché quando ha luogo la elezione del Sindaco e della giunta comunale.

16. Le delibere del Consiglio comunale si intendono adottate quando ottengono l'approvazione della maggioranza assoluta dei presenti.

17. Il Consiglio comunale, nella stessa seduta, effettua soltanto una votazione su ogni proposta di deliberazione, eccettuati i casi di elezione e nomina dei componenti gli organi.²

18. Il verbale delle sedute del Consiglio comunale deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti al momento della votazione, i principali punti della discussione ed il risultato della votazione con la indicazione nominale dei voti espressi contrari, se espressi in forma palese. Nei predetti verbali devono essere segnati i nomi dei Consiglieri assenti con la precisazione delle assenze ingiustificate. Il segretario può chiedere, al membro consiliare che faccia richiesta di verbalizzazione della sua dichiarazione, che il testo della stessa gli venga dettato.

19. Il Presidente cura il regolare svolgimento della seduta.

20. Nelle votazioni nelle quali è previsto il sistema del voto limitato, la scheda di votazione può contenere fino alla metà delle persone da nominare.

21. Per materie specifiche il Consiglio comunale può costituire nel suo seno commissioni permanenti. La loro composizione deve adeguarsi alla consistenza dei singoli gruppi linguistici come essi sono rappresentati nel Consiglio comunale.

22. Per singoli affari possono essere costituite commissioni temporanee, delle quali possono far parte anche esperti non appartenenti al Consiglio comunale. Anche per tali commissioni valgono le norme di cui al comma precedente circa la rappresentanza dei gruppi linguistici e delle minoranze.

23. A singoli consiglieri comunali possono essere attribuite funzioni particolari, eventualmente quali interlocutori con la popolazione comunale, con associazioni, con comitati e con altre organizzazioni ed istituzioni locali.

24. Salvo diverse disposizioni, per l'adozione di deliberazioni da parte di commissioni consiliari e comunali, nonché da parte della giunta comunale è prescritta la maggioranza prevista al precedente comma 16 e si applicano le prescrizioni contenute ai precedenti commi 17 e 20.

25. Il Consiglio comunale approva il proprio regolamento interno e le modifiche del medesimo con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Il regolamento interno disciplina la convocazione del Consiglio comunale, il numero legale per la validità della seduta, lo svolgimento della stessa, la

votazione, nonché le materie previste dalle disposizioni di settore e dal presente statuto.²

26. Il regolamento interno determina anche le attribuzioni delle commissioni nominate dal Consiglio, le forme di pubblicità dei loro lavori, la partecipazione di esperti non appartenenti al Consiglio come pure la misura delle indennità per la partecipazione alle sedute delle commissioni.

27. *Il consigliere comunale, oralmente o per iscritto, anche tramite telefax e posta elettronica, comunica al segretario comunale preventivamente la non partecipazione alla seduta del consiglio comunale. In caso di omissione della comunicazione preventiva, la comunicazione è da sbrigare entro 48 ore dall'inizio della seduta.*

Nella prima fattispecie oppure in presenza della tempestiva comunicazione in forma scritta ovvero della conferma il consigliere comunale è considerato assente giustificato; nell'ultimo caso vale però esclusivamente con riguardo alle successive disposizioni.

In caso di comunicazione omessa, tardiva o viziata di forma per tre sedute del Consiglio comunale consecutive il consigliere comunale deve essere dichiarato decaduto da parte del Consiglio comunale. Il Sindaco/presidente del Consiglio comunale comunica al consigliere comunale l'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza. Il consigliere comunale, entro 20 giorni dalla comunicazione, può comunicare per iscritto cause giustificative. Si considerano cause giustificative, che determinano l'archiviazione del procedimento, esclusivamente le cause che hanno originato l'impossibilità della tempestiva comunicazione ovvero l'impossibilità della partecipazione in riferimento ad almeno una seduta. Il Consiglio comunale decide sulla decadenza entro 20 giorni dalla scadenza del termine suddetto.²

Art. 10

Dichiarazioni di dimissione

1. *Per le dimissioni di qualsiasi incarico le dichiarazioni relative devono essere formulate per iscritto e presentate all'organo competente.*

2. *Le dimissioni dalla carica di membro del Consiglio comunale sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio comunale di Glorenza. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la surrogazione relativa, che deve avvenire tassativamente entro 15 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.*

3. *Le dimissioni da un determinato incarico comportano le dimissioni anche dagli altri incarichi che il dimissionario ricopriva in tale sua qualità.¹*

Art. 11

Attribuzioni del Consiglio comunale

*1. Il Consiglio comunale, quale supremo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, delibera sugli argomenti e sulle materie indicati nell'art. 26 del D.P.G.R. no.3/L del 1.2.2005 nonché:*²

- a) il conferimento della cittadinanza onoraria ed il conferimento di onorificenze;*
- b) sulla nomina del difensore civico e la determinazione della relativa indennità di carica;*²
- c) i provvedimenti procedurali per la assunzione nonché la nomina del segretario comunale;*
- d) la nomina di commissioni quando la relativa competenza venga, in forza di leggi statali, regionali o provinciali, espressamente attribuita al Consiglio comunale, e quando si tratti di commissioni nelle quali, per legge, deve essere rappresentata la minoranza politica e/o linguistica. Rimane eccettuata la nomina delle commissioni giudicatrici nei concorsi;*
- e) tutte le deliberazioni riguardanti la toponomastica in quanto rientranti nella competenza del comunale;*
- f) i provvedimenti di sdemanializzazione e di assegnazione al demanio pubblico;*
- g) sugli oggetti sottoposti dalla giunta comunale per l'approvazione;*
- h) sui progetti preliminari di opere pubbliche del costo superiore a 150.000 Euro.*²

Art. 12

Diritto di iniziativa, di controllo e di partecipazione dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera popolazione del comune ed esercitano le loro funzioni senza obbligo di mandato. Essi non possono essere perseguiti per opinioni o convinzioni espresse e per il voto dato nell'esercizio delle loro funzioni consiliari, salvo che il fatto costituisca reato.

2. I consiglieri comunali hanno il diritto e l'obbligo di collaborare attivamente.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Hanno altresì il diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno.

4. I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dall'ente nonché dalle aziende ed enti dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 22 della legge no.241 del 7 agosto 1990 e tutte le informazioni e notizie in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

5. Il concreto esercizio del diritto di iniziativa, di controllo e di partecipazione dei consiglieri comunali viene disciplinato dalle norme del regolamento interno del Consiglio.²

Art. 13

Gettone di presenza

1. Ai consiglieri spetta per la partecipazione alle sedute il gettone di presenza, la cui misura è fissata con regolamento della giunta regionale.

2. Il pagamento avviene semestralmente sulla base dell'elenco delle presenze predisposto dalla segreteria comunale.²

Art. 14

I gruppi consiliari

1. Ogni lista votata ha il diritto di costituire un proprio gruppo in seno al Consiglio comunale, allorquando sia rappresentata con almeno due consiglieri. E' ammesso il passaggio da un gruppo consiliare all'altro, con esclusione della costituzione di nuovi gruppi.

2. I consiglieri che non fanno parte di alcun gruppo consiliare costituiscono un unico gruppo misto.

Art. 15

La Giunta comunale

1. La giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e dagli assessori.

2. Il comune di Glorenza ha quattro assessori, che devono appartenere tutti al Consiglio comunale.

3. Nella determinazione del numero degli assessori spettanti a ciascun gruppo linguistico si ha riguardo alla consistenza del gruppo medesimo com'è rappresentato nel Consiglio comunale nell'intesa che nel relativo calcolo viene incluso il Sindaco. Ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere comunque rappresentato nella giunta municipale, se nel Consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo medesimo, *anche se tale situazione si verifica nel corso del mandato. In quest'ultimo caso, anche in deroga ai limiti fissati, il Consiglio comunale deve provvedere a nominare un assessore appartenente al gruppo linguistico che ha diritto di essere rappresentato nella giunta scegliendolo tra i consiglieri comunali.¹*

4. *L'elezione della giunta comunale è sbrigata dal Consiglio comunale nel rispetto del termine prescritto, su proposta del Sindaco in seduta pubblica per alzata di mano in un'unica votazione. La proposta contenente i nomi dei candidati viene depositata nella segreteria comunale almeno tre giorni di calendario prima della seduta del Consiglio comunale. La giunta si considera eletta qualora, nella votazione, la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati esprime voto favorevole.*²

5. La giunta comunale viene convocata dal Sindaco. Non è prevista una forma particolare per la convocazione.

6. *Le votazioni in giunta si svolgono in forma palese, se la maggioranza dei presenti componenti la giunta non richiede lo scrutinio segreto.*

7. *Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche. Viene redatto verbale in forma sintetica (brogliaccio) con l'indicazione dei risultati di votazione.*²

Art. 16

Funzioni della giunta comunale

1. La giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; essa attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

2. *La giunta comunale, in deroga all'art.36 del D.P.G.R. no.2/L del 1.2.2005, compie altresì tutti gli atti di natura tecnico-gestionale, compresi atti che impegnano il comune verso l'esterno, e ha facoltà di delegare questi al Sindaco, ad un assessore oppure al segretario comunale.*

3. *Il raccordo tra le attribuzioni gestionali e la contabilità e il bilancio avviene al livello dei centri di responsabilità definiti nel piano esecutivo di gestione/piano di gestione.*²

Art. 17

Il Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale e ufficiale del governo; egli rappresenta il comune, convoca e presiede il Consiglio comunale e la giunta municipale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al comune.

3. In particolare spettano al Sindaco le seguenti attribuzioni:

- a) lui ripartisce, con apposito provvedimento, gli affari riguardanti le varie materie fra gli assessori e coordina la loro attività;
- b) *presenta, sentita la giunta, al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato entro 60 giorni dalla data dell'elezione della giunta comunale;*²
- c) lui determina la assegnazione di particolari funzioni a singoli consiglieri comunali;
- d) lui presiede la giunta comunale e le commissioni, facendosi eventualmente sostituire dal Vicesindaco o da un assessore. Il Sindaco può affidare al segretario comunale la presidenza nelle commissioni di gare di appalto e di concorso;
- e) lui adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti;
- f) lui rilascia certificati ed attestati su tutto quanto risulta dagli atti del comune
- g) lui rappresenta il comune in giudizio e promuove i provvedimenti a difesa delle ragioni del comune;
- h) lui firma i contratti e le convenzioni. Queste mansioni possono essere delegate anche agli assessori o referenti;
- i) quale ufficiale del governo esercita le funzioni assegnategli dalle leggi dello Stato. Vigila inoltre sul corretto esercizio delle attribuzioni delegate al comune dalla Regione o dalla provincia autonoma;
- j) nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni esercita le incombenze spettantigli in merito agli orari *per il commercio al dettaglio.*²

Art. 18

Il Vicesindaco

1. Il Sindaco nomina entro il termine di 20 giorni dall'entrata in carica tra gli assessori il suo sostituto. Egli sostituisce il Sindaco in tutte le sue funzioni in caso di assenza, temporaneo impedimento o destituzione dalle sue funzioni ai sensi dell'art.1 della legge no.16 del 18.1.1992. La nomina deve essere resa nota sull'albo comunale.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, il Sindaco è sostituito dall'assessore più anziano d'età.

*3. Il Sindaco ha facoltà di revocare in ogni tempo la nomina. La nomina del nuovo Vicesindaco deve avere luogo entro 10 giorni e deve essere pubblicata all'albo pretorio. Analoga pubblicazione richiede la revoca.*¹

Art. 19

Sfiducia costruttiva - revoca

1. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale approva per appello nominale

una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri assegnati.

2. La mozione di sfiducia deve essere indirizzata al Sindaco e depositata nella segreteria comunale che ne accusa ricevuta.

3. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. La sfiducia contenuta nella mozione può riguardare soltanto il Sindaco e l'intera giunta comunale e non può essere espressa verso i singoli assessori o verso il Sindaco soltanto.

5. Vi ha luogo una sola votazione con appello nominale. In caso di accettazione della mozione, il Consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della giunta provinciale su conforme deliberazione della giunta provinciale e nominato un Commissario.

6. Su proposta del Sindaco il Consiglio comunale può revocare uno o più assessori. La proposta di revoca deve essere notificata all'assessore ossia agli assessori in questione con almeno 10 giorni di anticipo in cui ha luogo la seduta. Se la revoca con seduta pubblica e con votazione palese viene approvata a maggioranza di voti dei consiglieri in carica, entro il termine di 40 giorni deve essere provveduto alla relativa sostituzione. La sostituzione avviene su proposta del Sindaco e si intende avvenuta quando la proposta ottiene in seduta pubblica ed a votazione palese il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.¹

7. In caso di dimissioni di tutti gli assessori, la nuova giunta deve essere eletta entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni.²

Art. 20

Revoca degli amministratori eletti dal Consiglio comunale di aziende speciali, istituzioni dipendenti e consorzi

Su proposta di un quarto dei consiglieri in carica il Consiglio comunale può, in presenza di gravi motivi, revocare gli amministratori dal Consiglio stesso eletti di aziende speciali, istituzioni dipendenti e consorzi. La votazione avviene per appello nominale. Nella stessa seduta devono essere eletti i nuovi amministratori.

Art. 21

Sfiducia costruttiva nei confronti degli amministratori eletti dal Consiglio comunale di aziende speciali, istituzioni dipendenti e consorzi

Nei confronti degli amministratori eletti dal Consiglio comunale di aziende speciali, istituzioni dipendenti e consorzi può essere presentata la

sfiducia costruttiva. Trovano applicazione le norme procedurali previste per la sfiducia costruttiva nei confronti del Sindaco e degli assessori.

TITOLO TERZO CONTROLLI INTERNI

CAPITOLO 1 Difensore civico

Art. 22

Difensore civico - istituzione

1. Viene istituita la carica del difensore civico ai sensi del D.P.G.R. no.3/L del 1.2.2005. L'ufficio del difensore civico viene istituito ai fini di migliorare il funzionamento dell'amministrazione e le funzioni del difensore civico vengono esercitate in piena indipendenza per la tutela dei cittadini.

2. Il Consiglio comunale autorizza il sindaco a stipulare una convenzione con il difensore civico della Provincia Autonoma di Bolzano o di un altro comune per estendere le sue funzioni all'attività amministrativa del Comune e delle sue aziende ed istituzioni, nell'interesse dei cittadini e dell'utenza.²

Art. 23

Prerogative e mezzi

1. Il difensore civico ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti al pari dei consiglieri comunali.

2. Egli può, di propria iniziativa o su istanza e rispettivamente anche su richiesta di singoli cittadini o di comunità, presentare proposte ed istanze ispirate alla partecipazione diretta dei cittadini, le quali devono essere trattate dall'organo competente. Egli può inoltre assumere la rappresentanza di comunità in procedimenti amministrativi aventi attinenza agli obiettivi ed agli scopi sociali.

3. Il difensore civico partecipa anche alla decisione sull'ammissione di consultazioni popolari e di referendum.

4. Nel caso di accertate disfunzioni o di abusi dell'amministrazione il difensore civico li prospetta innanzitutto agli uffici responsabili e nel caso di persistenza degli stessi, egli provvede ad informarne gli organi di controllo, facendo presente anche la responsabilità patrimoniale degli amministratori.

5. Il difensore civico vigila in modo particolare sull'equo e pari trattamento dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale, delle sue istituzioni e delle aziende speciali.

6. *Nell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico si serve, se questo fosse necessario, delle strutture comunali e del personale assegnatogli.*²

Art. 24

Rapporti con il Consiglio e la giunta comunale

1. *Il difensore civico presenta al comune una relazione annuale sulla propria attività nella quale sono precisati i reclami pervenuti e le disfunzioni accertate.*²

CAPITOLO 2

Revisione dei conti

Art. 25

Il revisore dei conti

1. *Il revisore dei conti è un organo tecnico ausiliario del comune, con il compito della sorveglianza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'amministrazione. Il revisore ha²*

- a) una funzione di controllo interno,
- b) una funzione di collaborazione,
- c) una funzione propositiva nei confronti del Consiglio comunale e
- d) provvede a tutte le incombenze previste dalla normativa di settore.

2. *Il revisore dei conti può partecipare alle sedute del Consiglio comunale. Allo scopo i relativi inviti devono essere notificati al revisore.*

3. *Per svolgere le funzioni il revisore dei conti può in ogni momento accedere a tutti gli atti e documenti del comune.*

4. *Il Consiglio comunale può di volta in volta incaricare il revisore ad esaminare singole operazioni amministrative rilevanti sotto il profilo contabile.*

5. *Per la compilazione del bilancio preventivo o di variazioni di bilancio deve essere consultato il revisore dei conti che esprime un parere e sottopone proposte.*

6. *Al revisore dei conti deve essere consegnata una copia completa del disegno di bilancio preventivo o di variazione di bilancio approvato dalla giunta comunale. Il revisore dei conti, entro il termine prescritto dal regolamento di contabilità, esprime il parere previsto dalla disciplina di settore.*

7. *Oltre ai casi previsti dalla legge non sono eleggibili a revisore dei conti i parenti fino al quarto grado in linea ascendente o discendente o affini fino al secondo grado del Sindaco ovvero di un'assessore, chi ha una lite pendente con il comune o le sue aziende o chi svolge incarichi di lavoro per conto del comune.*²

CAPITOLO 3

Attività ulteriori di verifica

Art. 26
Controlli interni

1. Il comune può verificare e valutare, in riferimento al funzionamento dell'ente, l'osservanza dei criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa e, in riferimento alle forme e modalità di intervento, l'osservanza dei criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza.

2. Il Consiglio comunale determina per la durata del proprio periodo amministrativo gli ambiti e le attività di amministrazione da verificare, nonché le direttive per l'attività di verifica e di valutazione.

3. Dell'attività di verifica può essere incaricato con apposita convenzione il Consorzio dei comuni per la Provincia di Bolzano ovvero un esperto esterno.

4. Il comune assicura accesso più ampio possibile agli atti e collabora attivamente all'attività di verifica.

5. Dell'attività di verifica svolta è redatto verbale che assieme alle eventuali proposte di miglioramento è trasmesso al Consiglio comunale.²

TITOLO QUARTO

UFFICI E PERSONALE

CAPITOLO 1

Uffici comunali

Art. 27
Struttura degli uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono strutturati secondo settori come segue:

- a) Segreteria ed affari generali
- b) Ragioneria, tributi e personale
- c) Uffici demografici
- d) Servizi tecnici
- e) *servizio di polizia comunale²*

CAPITOLO 2

Il segretario comunale

Art. 23

Posizione giuridica

1. Il segretario comunale è il funzionario piú elevato in grado del comune. Egli viene nominato dal Consiglio comunale nel rispetto delle norme fissate con legge regionale e deve essere iscritto in apposito albo regionale per la provincia di Bolzano.

2. Il segretario comunale è l'unico funzionario dirigente del comune e dipende in tale sua qualità dal Sindaco.

Art. 24

Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale

- partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della giunta municipale;
- redige i verbali delle sedute del Consiglio comunale e della giunta comunale, facendosi coadiuvare da altro personale; egli firma i predetti verbali assieme ad un membro del rispettivo organo deliberante;
- *autentica, assieme al presidente dell'organo deliberante¹, le deliberazioni del Consiglio comunale e della giunta municipale²;*
- *autentica la sottoscrizione nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse dell'ente²;*
- è il capo del personale;
- dirige l'attività degli uffici e dei vari rami di servizio del comune;
- cura l'attuazione di tutti i provvedimenti da adottarsi nell'ambito del comune;
- è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi;
- adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco;
- roga, su richiesta del Sindaco, i contratti e gli atti nei quali il comune è parte contraente;
- esercita ogni altra attribuzione nelle competenze affidategli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti; in particolare

a) funge da organo consultivo con riguardo:

- *alla conformità dell'azione amministrativa alle disposizioni vigenti²;*
- a pareri tecnici di carattere giuridico-amministrativo che gli possono essere, caso per caso, richiesti e risp. a specifici pareri legali per gli organi delibe-

- ranti e per il Sindaco in ordine a problemi di interesse e di rilevanza comunale;
- alla partecipazione caso per caso e su richiesta dell'amministrazione a gruppi di studio e di ricerche e simili istituiti all'interno dell'amministrazione;
 - alla partecipazione, previa autorizzazione del Sindaco, a commissioni esterne e simile.
- b) quale organo di amministrazione attiva:
- adotta sotto la propria personale responsabilità provvedimenti con rilevanza giuridica esterna necessari per la realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione comunale ad eccezione di quelli rientranti nei settori di competenza degli organi elettivi e dei mandatari;
 - *presiede le commissioni giudicatrici nei procedimenti di assunzione del personale²*;
 - firma i mandati di pagamento, le reversali di cassa ed i buoni di economato;
 - *provvede alla prenotazione ed all'impegno delle spese nonché partecipa alle revisioni di cassa nelle scadenze stabilite.²*
- c) quale garante della legalità nell'amministrazione e del regolare svolgimento dell'attività amministrativa:
- *trasmette ai capigruppo consiliari le deliberazioni della giunta municipale¹*;
 - riceve ed evade le richieste di controllo tutorio di deliberazioni della giunta comunale in conformità alle norme del vigente ordinamento dei comuni;
 - riceve le opposizioni avverso deliberazioni non soggette al controllo tutorio;
 - riceve le dichiarazioni di dimissioni del Sindaco e degli assessori nonché le proposte di revoca e di sfiducia;
 - partecipa con funzioni consultive e senza diritto di voto alle sedute delle commissioni comunali istituite per legge e ne redige i verbali; ha però la facoltà di delegare queste funzioni ad un impiegato, in quanto ciò non contrasti con disposizioni legislative.
- d) quale superiore gerarchico del personale comunale:
- dirige e motiva i collaboratori con lo scopo di rendere l'amministrazione vicina alle esigenze dei cittadini, efficiente ed economica;
 - contesta gli addebiti disciplinari, propone i relativi provvedimenti, irroga le ammonizioni scritte nonché le censure.

TITOLO QUINTO SERVIZI PUBBLICI

Art. 30
Gestione dei servizi comunali

1. I servizi pubblici del comune vengono, a norma dell'art.44 L.R. no.1/1993, gestiti

- in economia
- in concessione a terzi
- a mezzo di azienda speciale
- a mezzo di istituzioni per l'esercizio di servizi socio-culturali senza rilevanza patrimoniale
- a mezzo di società di capitale a partecipazione pubblica locale

2. Quando il Consiglio comunale ravvisa la necessità o la convenienza, ha la facoltà di gestire i servizi o alcuni di essi tramite convenzione con altri comuni, con la conseguenza di sciogliere i consorzi eventualmente esistenti per i servizi relativi.

3. I servizi pubblici vengono gestiti in economia allorché, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o una azienda.

TITOLO SESTO FINANZA E CONTABILITA'

Art. 31

Copertura delle spese

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta ai comuni dalla legge, il comune intende in via di principio raggiungere, nella misura massima possibile, la copertura delle spese per singoli servizi pubblici mediante entrate derivanti da prestazioni pecunarie dovute per la concreta fruizione dei servizi medesimi.

2. La consistenza del patrimonio del comune deve essere esattamente accertata e resa evidente nell'inventario. Il comune intende utilizzare nel modo migliore possibile i beni fruttiferi. Il patrimonio infruttifero dovrà essere alienato oppure ceduto in uso ai cittadini.

Art. 32

Regolamento di contabilità

1. Il regolamento di contabilità dovrà prevedere che, nell'ambito della normativa regolante il servizio di economato e recependo le corrispondenti norme in atto presso l'amministrazione della provincia autonoma, si provveda in economia diretta all'acquisto di beni di consumo ed al conferimento di incarichi per prestazioni di servizio da parte di terzi, nell'intesa che i suddetti provvedimenti dovranno riguardare la gestione ordinaria.

2. La direzione e rispettivamente la vigilanza del servizio di economato è affidata al segretario comunale.

3. Il pagamento dei conti e delle fatture per forniture e prestazioni da parte di terzi nell'ambito del servizio di economato dovrà essere disposto, previo accertamento della regolarità della documentazione, dal segretario comunale.

Art. 33

Pagamento di conti e fatture per forniture e prestazioni

Il pagamento dei conti e delle fatture per forniture e prestazioni da parte di terzi dovrà essere disposto, previo accertamento della regolarità della documentazione ed a seguito di precedente deliberazione di impegno da parte della giunta comunale, dal segretario comunale.

TITOLO SETTIMO

FORME DI COLLABORAZIONE FRA I COMUNI O CON ALTRI ENTI PUBBLICI

Art.34

Collaborazione intercomunale

1. Questo comune intende attuare e favorisce la collaborazione con altri comuni per la istituzione di nuovi servizi sul piano sovracomunale e per il potenziamento di quelli esistenti. A tale fine vengono utilizzati gli strumenti di collaborazione intercomunale previsti nel Capitolo VIII del D.P.G.R. no.3/L del 1.2.2005.²

Art. 35

Collaborazione con altri enti

1. Il comune favorisce la stipula di convenzioni con la provincia Autonoma di Bolzano, con altri enti pubblici locali e soggetti privati al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.²

2. Per la realizzazione di iniziative nel campo culturale, sociale ed economico il comune favorisce la collaborazione con enti, associazioni e comitati cittadini sia in sede locale che sul piano sovracomunale.

3. Peraltro il comune di Glorenza persegue la cooperazione transfrontaliera con comuni del Nordtirolo e del Canton Grigioni nell'ambito della Convenzione di Madrid del 21.5.1980.

TITOLO OTTAVO

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPITOLO 1

La partecipazione dei cittadini e tutela dei loro diritti

Art. 36

Campo di applicazione

1. Il comune realizza la partecipazione popolare per la tutela dei diritti del cittadino e per il buon andamento dell'amministrazione, nel senso di creare e mantenere costanti rapporti con la cittadinanza.

2. Fatte salve le norme circa l'esercizio dei diritti civili e politici, i diritti di partecipazione popolare spettano oltre che ai cittadini residenti nel comune anche a quelle persone che frequentano il territorio comunale costantemente e stabilmente per motivi di lavoro, di studio o di servizio.²

Art. 37

Rapporti fra il comune e le libere comunità ed associazioni

1. Il comune favorisce le libere forme associative e cooperative previste nell'art.75, 1° comma, del D.P.G.R. no.3/L del 1.2.2005, nonché quelle costituite per la tutela delle minoranze linguistiche, dell'ambiente, per la valorizzazione del lavoro giovanile e per la pari opportunità tra uomo e donna.²

2. In tale ambito il comune riconosce e favorisce le comunità ed assicura la loro partecipazione alla vita del comune.

3. Fermo restando il carattere di volontariato nell'attività delle associazioni, esiste la possibilità di delega di funzioni comunali alle suddette comunità tramite convenzione come pure la loro partecipazione all'amministrazione di istituzioni nonché la rappresentanza delle medesime in organismi e commissioni.

4. Il comune assicura la indipendenza, la libertà ed il pari trattamento delle citate comunità.

Art. 38

Forme di partecipazione dei giovani minorenni

1. Il comune sostiene gli interessi dei ragazzi e giovani e promuove la loro partecipazione attiva alla politica comunale.

2. A tal fine il comune ricerca la collaborazione con gli esistenti gestori locali del servizio giovani.

3. Il comune, almeno una volta ogni anno, consulta i giovani, e li sente altresì in riunioni ed incontri in ordine a dei provvedimenti programmati e

progetti allorquando li riguardano direttamente, ed effettua degli indagini anche mediante moderni mezzi di comunicazione.²

Art. 39

Forme di partecipazione degli anziani

1. Il comune sostiene gli interessi degli anziani e promuove la loro partecipazione attiva alla politica comunale.

2. Il comune, almeno una volta ogni anno, consulta gli anziani, e li sente altresì in riunioni ed incontri in ordine a dei provvedimenti programmati e progetti allorquando li riguardano direttamente.²

Art. 40

Riunioni dei cittadini

1. Una volta all'anno viene convocata l'assemblea dei cittadini, durante la quale la giunta comunale riferisce sull'attività amministrativa. In ogni caso l'assemblea dei cittadini deve tenersi prima dell'approvazione del piano urbanistico o del rielaborato piano urbanistico.²

Art. 41

La partecipazione diretta

1. Il cittadino, singolo od associato, indipendentemente dai suoi diritti di informazione, di accesso agli atti e documenti e di partecipazione ai procedimenti, può proporre istanze e proposte per l'amministrazione, le quali, anche riunite, devono essere portate a conoscenza dell'organo competente; il cittadino, singolo od associato ha inoltre il diritto di rivolgere interrogazioni scritte al sindaco e di ricevere la risposta scritta ovvero di essere sentito entro 30 giorni.²

Art. 42

Forme innovative di partecipazione dei cittadini

1. Il comune istituisce sulla propria pagina internet il forum cittadino. Il cittadino interessato può inviare proposte e suggerimenti senza vincoli di forma.

2. Il Consiglio e la giunta comunale possono sentire gruppi informali, comitati e associazioni di cittadini.²

CAPITOLO 2

Il referendum

Art.43

Il referendum popolare

1. *Possono aver luogo referendum popolari aventi carattere consultivo.*

2. *Sulle materie rientranti nella propria competenza il Consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può disporre il referendum popolare.*

3. *Il referendum può essere richiesto anche dai cittadini mediante istanza firmata da un numero pari ad almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.*

4. *Il referendum deve avvenire sulla base di uno o di più quesiti, formulati in modo chiaro ed inequivocabile, e può riguardare solo provvedimenti di interesse generale, ad esclusione di*

- a) materie che non rientrano nella competenza dell'amministrazione locale;*
- b) quesiti riguardanti i gruppi linguistici;*
- c) questioni di natura religiosa;*
- d) questioni elettorali e del personale comunale;*
- e) argomenti che negli ultimi cinque anni hanno già formato oggetto di referendum popolari;*
- f) questioni riguardanti la contabilità ed il sistema tributario del comune;*
- g) questioni riguardanti comunità marginali;*
- h) questioni riguardanti progetti banditi.*

5. *Ammissione - Prima della raccolta delle firme l'ammissibilità dell'istanza sottoposta dal comitato promotore o da un decimo del numero prescritto di firmatari al comune viene esaminata e valutata da una commissione di esperti di tre membri. Il Consiglio comunale, dopo aver preso conoscenza del parere della commissione di esperti, decide sull'ammissibilità.*

6. *Nel caso di ammissione del referendum su iniziativa popolare come pure nel caso che il referendum stesso venga disposto dal Consiglio comunale, il Sindaco, entro 60 giorni, indice il referendum stesso; esso non può coincidere con altre consultazioni elettorali. Ai fini della riunione di più referendum da effettuarsi in un anno può derogarsi dal sopraindicato termine. L'avviso di convocazione di referendum deve contenere i quesiti precisamente formulati, il luogo e l'orario della votazione. Le modalità di informazione, la propaganda elettorale, le norme regolanti la votazione ed in modo particolare la formazione delle liste elettorali, la istituzione delle sezioni elettorali e la costituzione delle commissioni elettorali nonché le ulteriori modalità procedurali formeranno oggetto di un apposito regolamento comunale.*

7. *L'elettorato attivo spetta a tutti i cittadini, che al giorno della votazione hanno raggiunto sedici anni di età.*

8. *Il referendum è valido quando vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto ed il referendum si intende approvato se ottiene il 50% dei voti validi.*

9. *Il referendum popolare può essere effettuato in comune da più amministrazioni comunali previo concordamento delle rispettive modalità.²*

CAPITOLO 3

L'informazione

Art. 44

Il diritto di informazione

1. *Ai fini della partecipazione all'amministrazione ed alla formazione di atti amministrativi incidenti su posizioni giuridiche soggettive e per assicurare la trasparenza nell'amministrazione comunale il comune garantisce la maggiore possibile e tempestiva informazione per il tramite dei propri uffici responsabili e mediante adeguati mezzi di pubblicazione e di diretta comunicazione e notifica secondo le vigenti disposizioni di settore. Costituisce comunque parte dell'informazione quella relativa ai particolari del singolo procedimento, alle modalità dell'espletamento dei servizi ed alla loro fruizione, ai termini entro i quali i singoli procedimenti saranno svolti, agli uffici responsabili in ordine ai medesimi, alle forme di partecipazione degli interessati agli stessi, al loro diritto di accesso agli atti del procedimento, alla consulenza ed assistenza nonché infine alla presentazione ed all'accettazione di ricorsi.*

2. *Il diritto di informazione include anche la trasmissione ai cittadini interessati delle informazioni in possesso del comune mediante la consulenza, a mezzo della messa a disposizione delle proprie strutture e servizi ad enti, associazioni di volontariato ed a comunità.*

3. *Dovranno formare oggetto di una informazione particolarmente vasta e dettagliata gli atti fondamentali del comune ed in modo particolare i regolamenti, gli atti generali di pianificazione e di programmazione, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, i programmi generali dei lavori pubblici e la regolamentazione dei pubblici servizi.*

4. Forme di specifica e particolareggiata informazione sono attuate per assicurare la trasparenza degli atti relativi alla assunzione di personale, al rilascio di concessioni e contributi e dei contratti in generale.²

Art. 45

Il diritto di accesso agli atti

1. Tutti gli atti amministrativi sono pubblici ad eccezione di quelli dichiarati riservati dalla legge e di quelli che, ai sensi del regolamento comunale, con provvedimento del sindaco, vengono dichiarati di temporanea riservatezza.

2. Il regolamento disciplina inoltre il diritto spettante ad ogni cittadino ed alle comunità alla gratuita visione ed esame degli atti nonché al rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione.²

Art. 46

Partecipazione ai procedimenti aventi incidenza su posizioni di diritto soggettivo

1. I cittadini e le comunità, sulle cui posizioni di diritto soggettivo o rispettivamente scopi sociali incide un procedimento amministrativo, secondo le vigenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di trasparenza hanno diritto di partecipare al procedimento stesso.²